

COMUNE DI BELLEGRA

PARTE 01

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI BELLEGRA E' ENTE LOCALE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA - CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI - E DEL PRESENTE STATUTO.

02. RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI COLORO CHE VIVONO ENTRO IL PROPRIO AMBITO TERRITORIALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE.

ART. 02

01. NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE PROMUOVE UN ASSETTO ORGANICO DEL PROPRIO TERRITORIO, SALVAGUARDANDONE L' INTEGRITA' CON UNA IDONEA POLITICA ECOLOGICA, FAVORENDO LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO IN OGNI SETTORE E PROMUOVENDO IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI.

02. IL COMUNE FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA ED IL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI ED UMANI, IL DIRITTO E TUTELA DELLA SALUTE.

03. RICONOSCE NELLA PACE E NELLA AUTODETERMINAZIONE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLE PERSONE E DEI POPOLI.

04. CURA LA PROMOZIONE, LA DIVULGAZIONE E L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI AFFINCHE' DIVENGANO PATRIMONIO DI OGNI CITTADINO.

05. PROMUOVE LO SVILUPPO E L' ESTENSIONE DELLA DEMOCRAZIA INTESA COME CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE POLITICA, CULTURALE E SOCIALE DI OGNI INDIVIDUO ALL' INTERNO DELLA COMUNITA'.

06. TUTELA CON PARTICOLARE ATTENZIONE, LEGANDO LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA', LA PARTE PIU' DEBOLE E MENO GARANTITA DELLA POPOLAZIONE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARI DIGNITA' DI OGNI INDIVIDUO E PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA I SESSI.

07. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI CURA LA CRESCITA ECONOMICA DEI CITTADINI FAVORENDO LO SVILUPPO DEL DIRITTO AL LAVORO, PROMUOVENDO LA COOPERAZIONE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' PECULIARI PRESENTI NEL TERRITORIO ED OFFRENDO A TAL FINE AI GIOVANI IDONEA OPPORTUNITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITA' LAVORATIVE.

07. IL COMUNE CON PROPRIE AZIONI FAVORISCE E GARANTISCE L' INFORMAZIONE E LA DIVULGAZIONE LIBERA E DEMOCRATICA, SIA CON NOTIZIARI E PUBBLICAZIONI IN FORMA SCRITTA, INCENTIVANDO LA RADIOFONIA E L' EMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA.

08. IL COMUNE HA CURA DELLA CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' ASPETTO AMBIENTALE DEI LUOGHI, PROMUOVENDO UN CORRETTO SVILUPPO ED USO DEL TERRITORIO, UNA UTILIZZAZIONE ACCURATA E RAZIONALE DI SUOLI ANCHE IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE STRUTTURA MORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL PROPRIO TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DELL' ACQUA (FONTE NOCCHIETTA).

10. NELL' AMBITO DELLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI, IL COMUNE CURA IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA

DIVULGAZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI, DEI REPERTI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI PRESENTI NEL TERRITORIO.

11. IL COMUNE PROMUOVE E CURA LA CRESCITA CULTURALE DELLA POPOLAZIONE ATTIVANDO UN VASTO PROCESSO DI SCOLARIZZAZIONE, ATTRAVERSO

L'ATTIVAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

12. IL COMUNE REALIZZA AZIONI PER FAVORIRE I LEGAMI DEL MONDO DELL'ARTE E DELLA CULTURA CON LA POPOLAZIONE DI BELLEGRA.

13. ACCOGLIE I CITTADINI STRANIERI CHE A BELLEGRA INTENDANO AVVIARE O PROSEGUIRE IL LORO IMPEGNO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO CULTURALE, FAVORENDO AL CONTEMPO D'INTEGRAZIONE MULTIRAZZIALE.

14. CURA LA CREAZIONE DEL MUSEO DI CIVILTA' CONTADINA E DELLA PINACOTECA COMUNALE; CURA LA BIBLIOTECA COMUNALE ED UNA MOSTRA ANNUALE DEL LIBRO.

15. IL COMUNE SOSTIENE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA LOCALE, VALORIZZA L'OLIO D'OLIVA, LA COLTURA DELL'OLIVO E LA PRODUZIONE DELL'OLIO D'OLIVA, FAVORISCE IL TURISMO STIMOLANDO LA CREAZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI, TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO.

16. IL COMUNE FAVORISCE ED INCENTIVA IL VOLONTARIATO GARANTENDO UN ACCESSO PRIVILEGIATO ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN TALE SETTORE AI SERVIZI SOCIALI.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ANZIDETTE, IL COMUNE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI DEMOCRAZIA E LIBERTA' ED ENTRO LE PROPRIE SPECIFICHE COMPETENZE DI LEGGE, ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA

PROPRIA AZIONE MEDIANTE LA ELABORAZIONE DI PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO, DEGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE.

ART. 04

01. PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE.

02. IL COMUNE GARANTISCE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI E DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LOCALE, NEL RISPETTO DEI DIVERSI RUOLI ISTITUZIONALI ED IN COERENZA CON PRINCIPI DI EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

ASSICURA, ALTRESI', A TUTTI UN'ESATTA E PUNTUALE INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', FAVORENDO CON SPECIFICHE INIZIATIVE

L'ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'ENTE.

ART. 05

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.

01. IL COMUNE E' FAVOREVOLE ALL'UNIONE TRA I COMUNI CONTIGUI E CHE SI RICONOSCONO NEL MEDESIMO PROGRAMMA E NECESSITA' DI SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI CONSORZI E CIRCONDARI TRA COMUNI ED ALTRI ENTI.

03. IL COMUNE PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE DI COMPETENZA NECESSARIE ALL'INGRESSO NELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA.

04. FAVORISCE, ALTRESI' OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LO STATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI.

ART. 06

GESTIONE DEI SERVIZI

01. NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IL COMUNE PRIVILEGIA LA CONCESSIONE A STRUTTURE DI DIRITTO PUBBLICO, RISERVANDOSI DI AFFIDARE LA GESTIONE DI DETERMINATI SERVIZI A PRIVATI, INDIVIDUATI CON LE MODALITA' E LE FORME CONTEMPLATE DALLA LEGGE, OGNI VOLTA CHE RICORRONO LE CONDIZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE SEGUENTI FORME DEFINITE: IN ECONOMIA, IN ORDINE ALLE MODESTE DIMENSIONI O ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO; IN CONCESSIONE A TERZI, PER RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, PER SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE; A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

LOCALE, OVE SI VOGLIA CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI; A MEZZO DI ALTRI METODI DI GESTIONE PREVISTI DALLA LEGGE.

03. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO ORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE', COSTITUIRE O PARTECIPARE A CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

ART. 07

GESTIONE DI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

01. IL COMUNE GESTISCE IL SERVIZIO ELETTORALE, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSI VENGANO AFFIDATI CON LEGGE CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI ASSICURANDO LE NECESSARIE RISORSE.

ART. 08

IL TERRITORIO DEL COMUNE.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' QUELLO INDIVIDUATO NEL DIANO TOPONOMASTICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N.

1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

ART. 09

LA SEDE COMUNALE.

01. LA SEDE DEL COMUNE DI BELLEGRA E' SITA IN PIAZZA TIEN AM MEN.
02. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. PRESSO LA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.
04. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI E CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI IN ALTRA SEDE.
05. SIA GLI ORGANI CHE LE COMMISSIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE POTRANNO RIUNIRSI ANCHE IN VIA ORDINARIA IN LOCALI DIVERSI DALLA SEDE DEL COMUNE.

ART. 10

STEMMA E GONFALONE.

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI CHE, CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI, FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.
02. LA FASCIA TRICOLORE E' COMPLETATA CON LO STEMMA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.
03. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.
04. L'USO DELLO STEMMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL COMUNE PUO' ESSERE AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

TITOLO 02

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE EDI FRAZIONE.

ART. 12

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLE COMUNITA'.
02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE DEBBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO O L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO - PREVIO PARERE DELLA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L' AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 13

LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PUO' COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELL' ISTITUZIONE COMUNALE.
03. LA GESTIONE PUO', ALTRESI', AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI REQUISITI RISCONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.
04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA (ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIOE' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.
05. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL' ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI, NONCHE', I CRITERI ED I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 14

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE ADOTTA INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L' INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO, NONCHE', DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.
03. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ENTRO, I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

PROMOZIONE DI SPECIFICI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI SPECIFICI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE DEI CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI VACCARECCE E VADOCANALE.
02. COSTITUISCE, INOLTRE, UN ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL CENTRO STORICO.
03. ISTITUISCE UN PROGETTO GIOVANI, NONCHE', CONSULTE VARIE: GIOVANI, ANZIANI, DONNE, LAVORO, AMBIENTE, DROGA, HANDICAP, SCUOLA, CULTURA, SERVIZI, EMARGINAZIONE ETC.

04. TALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSULTATI SU QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE PER LE FRAZIONI ANZIDETTE E PER IL CENTRO STORICO.

ART. 16

FORUM DEI CITTADINI.

01. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, CIOE', RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE RIVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I FORUM DEI CITTADINI POSSONO AVERE DIMENSIONE COMUNALE O SUBCOMUNALE. POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI PER

TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AD ESSO PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI ED I RAPPRESENTANTI DELLA AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI OGGETTI PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE ED I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA PRESENZA.

05. I REGOLAMENTI STABILIRANNO LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE POSTI ALLA BASE DELLA LEGGE.

ART. 17

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE.

01. AL FINE DI DIRIMERE LE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DERIVANTI DA ABUSI, RITARDI ED INADEMPIENZE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL SINDACO, DI SUA INIZIATIVA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE O SU ISTANZA DEI CITTADINI, PROMUOVERE L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE SU BASE COMUNALE O SUBCOMUNALE.

ART. 18

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO

MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 19

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI.

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO GIORNI CINQUE DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DA UN'APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SARANNO, ALTRESI', ESAMINATE NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PROVENIENTI DA SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ART. 20

LE ISTANZE LE PROPOSTE E LE PETIZIONI.

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, PRESENTATE DAGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO, IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE, PROPOSTE E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

09. IL COMUNE EMANERA' APPOSITO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINERA' TUTTA LA MATERIA RELATIVA ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SINGOLE ED ASSOCIATE.

ART. 21

IL REFERENDUM CONSULTIVO.

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DI 1/5 ARROTONDATO PER DIFETTO, DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA D'INAMMISSIBILITA'. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEI 2/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE INVIATA AL SINDACO CHE ENTRO 05 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI LA AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI.

05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE - IN APPLICAZIONE DEL COMMA 02 , ARTT. 21 - QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA-OSTI E' INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.

08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI ESEGUONO QUELLE RELATIVE ALL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

09. ALL'ONERE PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISCALI.

ART. 22

IL DIFENSORE CIVICO.

01. IL COMUNE PREVEDE CON PROPRIO REGOLAMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL (DIFENSORE CIVICO) AL FINE DELLA GARANZIA, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. TALI SEGNALAZIONI PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

04. IL DIFENSORE CIVICO - QUALORA LO RITENGA NECESSARIO - PUO' ESERCITARE DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE ED I RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.

05. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 23

L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO, IN PRIMA SEDUTA CON VOTO UNANIME DEI PRESENTI, IN SECONDA SEDUTA CON VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, A SCRUTINIO SEGRETO, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA ESPERIENZA E MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 25 ANNI DI ETA'. EVENTUALI INCOMPATIBILITA' O MOTIVI DI INELEGGIBILITA' SONO POSTI DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON LA DELIBERAZIONE DI ELEZIONE.

02. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI E, COMUNQUE, QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO, PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL' ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CON LO STESSO QUORUM PREVISTO PER LA NOMINA MA PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN' ALTRA VOLTA.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA DI ASSUMERE L' INCARICO - SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. AD ESSO SPETTA IL 50% DEL COMPENSO ATTRIBUITO AL SINDACO DEL COMUNE COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI E LE PREROGATIVE DI AGIBILITA'.

05. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO IL COMUNE STRUTTURA UN UFFICIO.

06. IL DIFENSORE CIVICO HA LA FACOLTA' DI CHIEDERE AGLI UFFICI ATTI E NOTIZIE SULLE PRATICHE SEGNALATEGLI, HA IL DIRITTO DI ACCEDERE NEGLI UFFICI PER LA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE SULLO STATO DELLA PRATICA, NONCHE', CONFERIRE IN MERITO ALL' INTERVENTO RICHiesto CON IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO.

07. IL DIFENSORE CIVICO DOPO L' ELEZIONE ENTRO TRENTA GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI', UNA RELAZIONE ANNUALE, OVE SI ILLUSTRA L' ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL' AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L' EFFICIENZA, L' EFFICACIA ELA PRODUTTIVITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

08. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D' ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL DIFENSORE CIVICO DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO CONFERMANDO TUTTI I POTERI.

ART. 24

LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

01. L' AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D' INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI

UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO NELL'OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE, DISFUNZIONI DEI SERVIZI.

04. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER EVENTUALI DECISIONI IN MERITO.

06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

TITOLO 03

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE DAI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 25

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO.

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI IN CONFORMITA' DELLE LEGGI DELLO STATO.

02. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.

03. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO ED UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE - MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI - CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

04. IL COMUNE GARANTISCE - MEDIANTE REGOLAMENTO - AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE, COMUNQUE, LI RIGUARDINO.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15.

06. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE.

07. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA E PREVEDERA' IN MODO PARTICOLARE:

- A) GLI ATTI DI CUI POTRA' ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE;
- B) LE FORME E LE MODALITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO;

C) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE DI ATTI.

ART. 26

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 - ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 01.02.1986 , N. 13 ED ALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/1987 , NELLA

RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE SEGUENTI MATERIE:

- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D'INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE', GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA;
- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO; E QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE HANNO L'OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

04. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/1987 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

05. I DIRITTI D'INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 04

GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 27

GLI ORGANI DEL COMUNE.

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. LA GIUNTA E' ORGANO DI ESECUZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 28

IL CONSIGLIERE COMUNALE.

01. LO STATUS DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' REGOLATO DALLA LEGGE. EGLI ESERCITA IL SUO MANDATO LIBERAMENTE, CON LA FACOLTA' DI ASSUMERE SIA SINGOLARMENTE CHE CON ALTRI CONSIGLIERI, LE INIZIATIVE CHE RITIENE PIU' OPPORTUNE E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE VERSO GLI ORGANI DEL COMUNE DELLE OPINIONI O PER IL VOTO ESPRESSO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE A SECONDA DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 29

ENTRATA E DURATA IN CARICA.

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE ENTRA IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE (ARTT. 31 COMMA SECONDO LEGGE 142/90).

ART. 30

DOVERI DEL CONSIGLIERE.

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER LE QUALI E' STATO DESIGNATO.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE NON PARTECIPI, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO ADEGUATAMENTE DOCUMENTATO, A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE SARA' DICHIARATO DECADUTO DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DEL PREFETTO, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE NON PARTECIPI A TRE SEDUTE, NELL'ANNO SOLARE, DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CUI E' MEMBRO SARA' DICHIARATO DECADUTO DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO DECORSO IL TERMINE DI TRE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE.

06. IL CONSIGLIERE COMUNALE DEVE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI ED AGLI ATTI IN CUI ABBA UN INTERESSE PROPRIO O DI CONGIUNTI E/O AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO E SI DEVE ALLONTANARE DALLA SEDUTA DELL'ORGANO COLLEGIALE.

07. NEL CASO IN CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIERE E' TENUTO A DICHIARARE LA CAUSA DELL'IMPEDIMENTO, SALVO L'OBBLIGO DI RICUSAZIONE DA PARTE DI ALTRO CONSIGLIERE CHE SIA A CONOSCENZA DELLA CAUSA IMPEDITIVA.

08. ALL'INIZIO ED ALLA FINE DI OGNI MANDATO CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE AL FINE DI RENDERE TRASPARENTE L'AZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, DEVE DICHIARARE I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 31

POTERI DEL CONSIGLIERE.

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 32

CESSAZIONE DALLA CARICA.

01. LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PUO' AVVENIRE PER DIMISSIONI, DECADENZA E PER INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA.

02. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' AVVENIRE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI STESSE.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. OLTRE A QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ARTICOLO LE CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO STABILITE DALLA LEGGE, COSI' COME LE INCOMPATIBILITA'.

ART. 33

CONSIGLIERE ANZIANO.

01. AD OGNI FINE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI PREVALE LA MAGGIORE ETA'.

ART. 34

GRUPPI CONSILIARI.

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI, TUTTI I CONSIGLIERI DEBONO APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE, I CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO DICHIARATO DI VOLER APPARTENERE AD UN GRUPPO FORMANO IL GRUPPO MISTO: UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE.

02. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE.

03. L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 35

IL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE ED E' L'ORGANO CHE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ESERCITA I POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE CHE NE REGOLA L'ELEZIONE, LA DURATA E LA COMPOSIZIONE.

03. ADEMPIE ALLE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

05. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

06. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. NEGLI ALTRI CASI LA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, O IN CASO DI SUA ASSENZA, O IMPEDIMENTO, DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO, IN MANCANZA DI ASSESSORI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE ANCHE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

09. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 36

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA ALTRESI':

A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, IL GIORNO DELLA SEDUTA;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

04. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 37

ORDINE DEL GIORNO.

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, SENTITA LA GIUNTA E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SALVO CASI DI ECCEZIONALE URGENZA.

02. E' DATA, COMUNQUE, PRIORITA' AGLI OGGETTI PROPOSTI DAL SINDACO STESSO.

ART. 38

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 39

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA E LE MODALITA' DELLE VOTAZIONI.

ART. 40

FUNZIONAMENTO.

01. APPOSITO REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE LA CONVOCAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ED IN PARTICOLARE: LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI; CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E LA VERBALIZZAZIONE; LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI; L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 41

COMPETENZE (ARTT. 32 - COMMA 02 , LEGGE 142/90)

01. IL CONSIGLIO DELIBERA IN MERITO AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI: GLI STATUTI D'ENTE EDI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI; LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LA DISCIPLINA DALLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI; LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE; L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE; L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE; L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI; LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI; LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI

SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO; GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO UN'ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI; L'ELEZIONE DEL (DIFENSORE CIVICO), IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED UNA DOTAZIONE ORGANICA; LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE ELA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 42

COMMISSIONI. (ARTT. 31 - COMMA 04 LEGGE 142/1990)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI (O ISTITUZIONI) E TEMPORANEE (O SPECIALI).

02. FERMA RESTANDO LA COMPETENZA CONSILIARE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CUI AL COMMA 01 E' FATTO RINVIO AL REGOLAMENTO PER QUANTO ATTIENE ALLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, DELLE COMPETENZE E DEL FUNZIONAMENTO.

03. LE COMMISSIONI, NELL'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI, HANNO GLI STESSI DIRITTI RISERVATI DALL' ARTT. 31 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/1990 AI CONSIGLIERI COMUNALI AL FINE DI OTTENERE: DALL'ENTE DI APPARTENENZA LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO MANDATO: CON L'OBBLIGO DEL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI PREVISTI ESPRESSAMENTE DELLA LEGGE.

04. NON SUSSISTONO PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' CHE LE COMMISSIONI, NELL'ADEMPIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI, POSSONO AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI AUDIZIONE DI ORGANISMI INTERNI (AMMINISTRATORI ED UFFICI) ED ESTERNE (FORZE POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI, ESPERTI DI SETTORE).

ART. 43

COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

01. NELLO STABILIRE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI IL REGOLAMENTO DOVRA' ATTENERSI AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA', VALE A DIRE ALL'EQUILIBRIO TRA MAGGIORANZA E MINORANZA (PER QUANTO ATTIENE AI

COMPONENTI SCELTI IN SENO AL CONSIGLIO), NONCHE', ALL'EQUA COMPOSIZIONE (ADOTTANDO UN RIPARTO PONDERATO PER QUANTO ATTIENE AI COMPONENTI ESTRANEI AL CONSIGLIO, NOMINATI RATIONE MATERIAL).

COMPITO PREVALENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PRELIMINARE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO, AL FINE DI FACILITARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO ASSEMBLEARE. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI PARTICOLARI, INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA CUI COMPLESSITA' E RILEVANZA SI RICHIEDE UNA SPECIFICA PONDERAZIONE D'INTERESSI ED UNA ACCENTUATA NECESSITA' D'ACQUISIZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI DA SOTTOPORRE ATTENTAMENTE AL VAGLIO ED ALLA RIFLESSIONE DEGLI ORGANI DEPUTATI A DECIDERE AL RIGUARDO.

03. IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE:

- LA NOMINA, LA DURATA E LE MODALITA' GENERALI DI FUNZIONAMENTO D'OGNI SINGOLA COMMISSIONE.
- LE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE SOTTOPOSTE AL VAGLIO DELLE COMMISSIONI, I QUORUM STRUTTURALI E FUNZIONALI.
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI: CON GARANZIA, PER IL SINGOLO O LE COLLETTIVITA' COINVOLTI DIRETTAMENTE NEL PROCEDIMENTO, DI ESPRIMERE LE PROPRIE RAGIONI TEMPESTIVAMENTE.
- PER LE COMMISSIONI CONSILIARI O DI NOMINA CONSILIARE DISCIPLINATE DALLE LEGGI SPECIALI, CUI ESPRESSAMENTE SI FA RINVIO, SI OSSERVANO (SE COMPATIBILI) LE NORME PREVISTE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 44

SESSIONI DEL CONSIGLIO.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE; SONO DA CONSIDERARSI SESSIONI ORDINARIE LE SOLE SEDUTE CHE COMPREDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTIVO. LE SESSIONI STRAORDINARIE POTRANNO AVERE LUOGO IN QUALSIASI PERIODO.

02. LE MODALITA' SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 44 BIS

RESOCONTO LAVORO DEL CONSIGLIO COMUNALE (OBBLIGATORIO).

- 01. E' OBBLIGATORIO FORNIRE IN VARIO MODO - MANIFESTI, COMUNICAZIONI ECC.
- ALLA POPOLAZIONE IL RESOCONTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DELLE PROPOSTE.

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ALMENO 02 GIORNI PRECEDENTI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.

02. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE ALMENO 03 GIORNI PRIMA

PRESSO LA SEGRETERIA ALL'APERTURA DELLA SEDUTA.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINERA' I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E STABILISCE LE EVENTUALI ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DEL DEPOSITO.

ART. 46

LA GIUNTA COMUNALE - PREROGATIVE.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DI COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47

COMPOSIZIONE.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO SEI ASSESSORI, ELETTI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

ELEZIONE - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE (ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142)

SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO ED IL DIBATTITO PUO' SVOLGERSI SU PIU' PROPOSTE O PROGRAMMI POLITICO-PROGRAMMATICI ILLUSTRATI DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DAI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE ATTRAVERSO ATTI DI DELEGA.

05. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI

LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 02

- DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DI DELEGA.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA ADOTTA UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 50

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE', DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO ED INOLTRE DI QUELLI CHE PRESUPPONGONO SCELTE DI TIPO DISCREZIONALE NON TECNICO OVE QUESTI NON SIANO ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI DIRETTAMENTE DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI COMUNALI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI E DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AL SINDACO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DL PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NONCHE', L' AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI

DALL' ARTT. 51 COMMI QUINTO E SESTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

H) CONCEDE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUISCE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE,

ENTI PUBBLICI E PRIVATI NEL RISPETTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA'

STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 142 .

I) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI, SALVO LA COMPETENZA CONSILIARE EX ARTT. 32 LETT.

M), DELLA CITATA LEGGE 142/90 ;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO GIURISDIZIONALE OD AMMINISTRATIVO, COME ATTORE O CONVENUTO;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L' ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, REGIONE E PROVINCIA QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

05. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL' ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE DI COMPETENZE, POSITIVE O NEGATIVE, SIA REALI CHE EVENTUALI, SORTE TRA I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IL SEGRETARIO COMUNALE, RIMANDANDO A QUEST' ULTIMO L' ESCLUSIVA COMPETENZA PROVVEDIMENTALE A RISOLVERE LE STESSE QUANDO SORGONO TRA FUNZIONARI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL REVISORE DEI CONTI COMUNALE.

ART. 51

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI.

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RIMANGONO IN CARICA SINO ALL' INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL' EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L' ELEZIONE - DA

TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI DI QUESTI.

ART. 52

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE AVVIENE CON L'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; DETTA MOZIONE VA NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.

02. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL QUARTO COMMA DEL RICHIAMATO ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/1990 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO CHE, IN QUALUNQUE EVENIENZA, PRESIEDE LA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

ART. 53

DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE E' SANCITA DALL'OTTAVO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E SI DETERMINA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO; POSSONO, ALTRESI', ESSERE PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL' ARTT. 34 DELLA CITATA LEGGE 142/1990 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 54

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. GLI ASSESSORI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADONO DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO CHE LO STESSO NE AVRA' ACCERTATO LE MOTIVAZIONI, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA ALL'INTERESSATO DURANTE IL QUALE PERIODO LO STESSO POTRA' PRESENTARE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

04. PROPOSTE DI DECADENZA POSSONO ESSERE PRESENTATE D'UFFICIO, DA QUALSIASI CITTADINO ELETTORE DEL COMUNE, DAL PREFETTO O DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 04 , SECONDO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

06. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 04 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 55

REVOCA DEGLI ASSESSORI.

01. ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DAL SINDACO AI SENSI DEL SESTO COMMA DELL' ARTT. 37 DELLA CITATA LEGGE 142/1990 .

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 04 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPANO SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI TUTTE LE VOLTE CHE IL CONSESSO LO RITERRA' OPPORTUNO.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

07. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEVONO ESSERE CORREDATE DAI

PREVENTIVI PARERI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED IL DEPOSITO DEGLI ATTI SONO EFFETTUARE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI INTERESSATI AGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE EFFETTUA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

08. I VERBALI DELLE SEDUTE CUI PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO STESSO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

09. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 57

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE.

02. ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, CHE PUO' DELEGARE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHE', LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI O DELLE SUE FUNZIONI EGLI RISPONDE POLITICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

04. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA', LO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE E DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 58

COMPETENZA.

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA; ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI; PROPONE AL CONSIGLIO LA

REVOCA DEGLI ASSESSORI; INDICE I REFERENDUM COMUNALI D'INTESA CON LA GIUNTA; SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO; HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, E SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE; PROVVEDE AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO LE FUNZIONI DEL COMUNE,

MEDIANTE L'ADOZIONE DI ATTI AUTORIZZATIVI OD IMPOSITIVI; ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, DA DIVULGARE CON OGNI MEZZO UTILE, PER LA TUTELA DI INTERESSI GENERALI ED AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA LA DICHIARAZIONE DI UNO STATO DI NECESSITA' DIRETTA AD ELIMINARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO O GRAVE DANNO AI CITTADINI DAL PATRIMONIO COMUNALE, COSTITUISCE, DI PER SE', MOTIVO SUFFICIENTE PER LA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI IL SINDACO STESSO NE STABILISCE LE MODALITA', LA FORMA E L'IMPEGNO DI SPESA; RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA; PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA; PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; HA FACOLTA' DI DELEGHE; DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI; HA POTERI DI VIGILANZA SULL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDIRIZZI ATTUATIVI INDICATI DAL CONSIGLIO DALLA GIUNTA. COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE; ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PRESIEDUTE DAL SINDACO NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI; ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI; STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL' ENTE I CONTRATTI.

TITOLO 05

RESPONSABILITA'

ART. 59

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE.

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO;

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 60

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI.

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI,

CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE COMUNALE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 61

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI.

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENE COMUNALI, NONCHE', CHIUNQUE SI INGERISCA SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 62

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'.

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NONCHE', LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' EDI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

TITOLO 06

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 63

L'ORDINAMENTO DEL COMUNE.

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE ISPIRARSI A PRINCIPI DI FLESSIBILITA' E RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MEDIANTE UNA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI VARI INTERVENTI.

02. IL PROCESSO ORGANIZZATIVO DEVE TENDERE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA UNIFORMANDOSI A CRITERI DI SPECIALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

LA CUI DIREZIONE SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO IL PRINCIPIO BASE AL QUALE I CRITERI DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO EDI GESTIONE SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI DI SETTORE.

04. AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI DI SETTORE O AREA, E' ASSEGNATO IL COMPITO DI TRASFORMARE IN ATTIVITA' CONCRETA LA PIU' AMPIA E GENERALE ATTIVITA' DI INDIRIZZO DEVOLUTA AGLI ORGANI COLLEGIALI, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. SPETTANO AD ESSI: LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI LORO ASSEGNATI; L'ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE CHE SI CONCLUDONO CON L'ADOZIONE DI ATTI DI SEMPLICE GESTIONE AMMINISTRATIVA CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE ANCHE VERSO L'ESTERNO.

ART. 64

I RESPONSABILI DELLA STRUTTURA.

01. AI RESPONSABILI DI STRUTTURA E' ASSEGNATO IL COMPITO DI TRASFORMARE IN ATTIVITA' CONCRETA LA PIU' AMPIA E GENERALE ATTIVITA' DI INDIRIZZO DEVOLUTA AGLI ORGANI COLLEGIALI, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. SPETTANO AI RESPONSABILI DI STRUTTURA O DI AREA:

- LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI LORO ASSEGNATI;
- L'ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE CHE SI CONCLUDONO CON L'ADOZIONE DI ATTI DI SEMPLICE GESTIONE AMMINISTRATIVA CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE ANCHE VERSO L'ESTERNO;
- L'EMANAZIONE DEGLI ATTI AUTORITATIVI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 01 , DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/1990 ;
- L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CONCESSORI, AUTORIZZATIVI, CERTIFICATIVI, ANCHE SE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'INTERNO, CHE NON HANNO CARATTERE DI DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA.

03. AI RESPONSABILI DI STRUTTURA, IN AGGIUNTA ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE, SONO RESPONSABILI DEI RISULTATI DELLA LORO AZIONE AMMINISTRATIVA. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL REGOLAMENTO PUO' PROVVEDERE FORME DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' E VALORE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI ALTRI DIPENDENTI POSSONO EFFETTUARE FORME DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' CON ALTRI ENTI O PRIVATI SEMPRE A TERMINE DI REGOLAMENTO.

ART. 65

IL SEGRETARIO.

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, PERSEGUE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DECISI DALL'AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA ANCHE PROPOSITIVA, NONCHE', DI COORDINAMENTO E DIREZIONE COMPLESSIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI VIGILANZA E GARANZIA PER

ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI CONSULTIVE OLTRECHE' REFERENTI E DI ASSISTENZA E CURA DIRETTAMENTE, OD ANCHE A MEZZO DI FUNZIONARIO DI SUA FIDUCIA, LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI.

04. AL SEGRETARIO COMPETE IN PARTICOLARE:

A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;

B) CURARE E PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) IL POTERE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO, CONCORSI;

D) LA ROGAZIONE DEI CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;

E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA CHE DELLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON E' ATTRIBUITA AD ALTRI SOGGETTI;

F) TUTTE LE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA PUBBLICITA', LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, A QUELLI CIRCOSCRIZIONALI, AI CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI, NONCHE', LE INFORMAZIONI A CHI NE HA DIRITTO A RICHIEDERLE, SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;

G) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.

05. IL SEGRETARIO SI AVVALE DELLA STRUTTURA DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AFFINCHE', IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO AL COMMA 01 , POSSA REALIZZARE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE SVOLGENDO LA NECESSARIA ATTIVITA' A CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

ART. 66

VICE-SEGRETARIO.

01. IL COMUNE DI BELLEGRA PUO' ISTITUIRE LA FIGURA DEL VICE-SEGRETARIO.

02. LA NOMINA E L'ATTIVITA' E' REGOLATA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 67

FORME DI GESTIONE.

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE', TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 68

GESTIONE IN ECONOMIA.

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, PAGE DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 69

AZIENDA SPECIALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 70

ISTITUZIONE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE', A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAMI DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 71

PERSONALE A CONTRATTO.

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, PER LE QUALIFICHE APICALI O DI SPECIALIZZAZIONE PUO' RICORRERE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO.

02. PER LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI LA COPERTURA DEI POSTI CON I CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PUO' ESSERE ATTUATA PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 72

01. NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.

02. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI COMUNALI AVVIENE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PROPOSTO

DALLA GIUNTA OVVERO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI A COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A PRESIDENTE SCELTI AL DI FUORI DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DI COMPROVATE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE DESUMIBILI DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

03. LA NOMINA DEL DIRETTORE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA DALLA GIUNTA PREVIO CONCORSO PUBBLICO, OVVERO AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI DI CUI AL COMMA PRIMO DELL' ARTT. 57 O DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

04. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA UNITAMENTE AL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI O INADEMPIENZE AI DOVERI DI UFFICIO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

06. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI O PROPOSTA DALLA GIUNTA CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

TITOLO 07

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE.

ART. 73

AUTONOMIA FINANZIARIA.

01. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L'ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO.

02. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

03. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSONO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARE E DIFFERENZIATE A SINGOLI, GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE (UNA TANTUM) O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI.

04. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINERA' TALI FORME DI CONSULTAZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VINCOLATIVITA' DELLA DICHIARAZIONE DI RETRIBUZIONE RESA DAL CITTADINO.

06. CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE VIENE DETERMINATA LA MISURA MINIMA DELLE RISORSE DA REPERIRE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI ED ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE.

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE ED IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SUL CONTABILE FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ED ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 75

REVISORI DEI CONTI.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA E DI GARANZIA.

02. SARANNO, ALTRESI', PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ALL'UFFICIO DI REVISIONE, IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INADEMPIENZA E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA.

ART. 76

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

01. IL COMUNE HA UN REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE CAPITOLO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

ART. 77

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO, AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

03. ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO GLI ORGANI COMPETENTI COMUNALI EFFETTUANO UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 78

LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'.

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE ED ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 79

IL CONTROLLO.

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 NONCHE', DALLE DISPOSIZIONI DELL' APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 80

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L' APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L' APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DELL' ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 81.

LE NORME TRANSITORIE.

01. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 82

L' ENTRATA IN VIGORE.

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 83

01. IL COMUNE CON LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DELLO STATUTO TRA TUTTI I CITTADINI.

02. ENTRO UN ANNO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI ED ASSICURANDO

LA MASSIMA INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E SULLE SUE CONCLUSIONI.

03. QUALORA DALLA VERIFICA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVESSERO SCATURIRE EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA SI DARA' LUOGO ALLA REVISIONE DELLO STATUTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL` ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .